

**Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.**

**Art. 5**

*(Commissione regionale per le politiche socio-abitative)*

**1.** È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.

**2.** La Commissione è composta:

**a)** dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede;

**b)** dall'Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;

**c)** dal Direttore centrale competente in materia di edilizia, o suo delegato;

**d)** dal Direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;

**e)** dai Presidenti dei Consigli di amministrazione delle Ater, o loro delegati;

**f)** dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede le Ater della Regione;

**g)** da cinque rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali indicati dal Consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater.

(1)

**3.** Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.

**4.** La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non

prevede compensi.

**5.** La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.

**6.** La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

**7.** La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6.

**8.** Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019